Roma, 15 Dicembre 2014

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico ***Presidente***; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Sergio Valente ***Componenti***; del Dott. Paolo Fabricatore ***Rappresentante A.I.A.***; del Sig. Claudio Cresta ***Segretario***, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 11 dicembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

(45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO FERRERO (Presidente della Società UC Sampdoria Spa), Società UC SAMPDORIA Spa - (nota n. 3115/140 pf13-14 SP/SS/blp del 10.11.2014).

Il Tribunale federale Nazionale, sezione disciplinare, infligge a Massimo Ferrero la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione ed € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda e alla Società UC Sampdoria la sanzione di € 35.000,00 (€ trentacinquemila/00) di ammenda.

(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO MAMMARELLA (Calciatore tesserato per la Società SSD Acquaesapone C/5 Srl), FABRIZIO IANNACOLI (Presidente della Società ASD Pescara C/5), Società ASD PESCARA C/5 - (nota n. 3390/117 pf13-14 GT/dl del 17.11.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra i deferiti e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;
visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della Stessa a norma dell'art. 23 CGS;
ritenuta l'opportunità di sospendere l'intero procedimento;
sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.
La suddetta ordinanza viene notificata in riunione alle parti presenti.

* * * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, costituito dall'Avv. Sergio Artico ***Presidente***; dall'Avv. Riccardo Andriani, dall'Avv. Marco Santaroni ***Componenti***; con l'assistenza del Dott. Carlo Purificato e del Dott. Diego La Vecchia ***Componenti aggiunti***; e del Dott. Paolo Fabricatore ***Rappresentante A.I.A.***; del Sig. Claudio Cresta ***Segretario***, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il giorno 11 dicembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:

(49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della Società AC PAVIA Srl), Società AC PAVIA Srl - (nota n. 3477/35 pf14-15 SP/blp del 19.11.2014).

Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l'accordo ex art. 23 CGS, raggiunto tra il deferito Zanchi e la Procura federale, in merito all'applicazione di sanzione nei confronti degli stessi;
visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della Stessa a norma dell'art. 23 CGS;
ritenuta l'opportunità di sospendere l'intero procedimento;
sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.
La suddetta ordinanza viene notificata in riunione alle parti presenti.